

TFR 2026: le nuove regole dal 1 luglio

22 Aprile 2026

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ridisegnato il rapporto tra TFR e previdenza complementare, **introducendo un meccanismo di adesione automatica che rafforza il principio del silenzio assenso** e ne amplia in modo significativo gli effetti operativi.

Dal 2026 è stato introdotto, per i lavoratori neoassunti nel settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), **un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare**, che rappresenta l'evoluzione del silenzio assenso.

Con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro:

- **il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;**
- **l'iscrizione avviene senza necessità di una manifestazione di volontà iniziale;**
- **il silenzio del lavoratore fino a 60 giorni dal momento dell'assunzione equivale ad adesione.**

Il sistema, dunque, non attende più una scelta esplicitata: **l'adesione è la regola, la rinuncia l'eccezione**

La normativa riconosce al lavoratore la **possibilità di rinunciare entro 60 giorni** dalla data di prima assunzione.

La scelta, esplicita o tacita, di destinare il TFR al fondo **DOPO I 60 GIORNI è irrevocabile e quindi** non si può più tornare alla destinazione in azienda.

Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento in azienda o all'INPS, la decisione è definitiva solo per quella fase, ma resta possibile cambiare idea successivamente aderendo alla previdenza complementare.

Le opzioni per chi rinuncia al Fondo pensione:

- il lavoratore può mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell'art. 2120 c.c.;
- oppure può destinare il TFR a una diversa forma di previdenza complementare;
- resta salva la possibilità di aderire in un momento successivo a un fondo pensione.
- In assenza di rinuncia nei termini, l'adesione automatica diventa pienamente efficace

La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue criteri ben definiti:

- il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
- se in azienda sono presenti più fondi, l'adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
- in mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale,

individuata ad esempio, nel fondo Cometa per i metalmeccanici

Con l'adesione automatica non confluisce solo il TFR maturando ma, salvo specifiche esclusioni:

- viene versata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro;
- e la contribuzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi.

Nuovo obbligo per le imprese che hanno superato i 50 dipendenti

La legge di bilancio 2026 prevede l'**estensione dell'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria INPS** anche ai datori di lavoro che non **erano obbligati in origine ma che, negli anni successivi all'avvio dell'attività, raggiungono la soglia dei 50 dipendenti.**

L'obbligo di versare al Fondo (per la quota di TFR maturata) era legato a un criterio dimensionale alla data di avvio dell'attività e cioè:

- per aziende già esistenti al 31 dicembre 2006 si guarda alla media addetti del 2006;
- per quelle nate dopo, alla media addetti dell'anno di inizio attività.

Le variazioni successive non incidono sull'obbligo e questo ha creato una platea di imprese che, pur avendo superato stabilmente i 50 addetti, resta fuori dal perimetro.

Ora si amplia la platea dei soggetti tenuti al versamento mensile al Fondo e, di conseguenza anche la platea di lavoratori per i quali il TFR confluisce al Fondo di Tesoreria.

Dal 1° gennaio 2026:

- sono tenuti al versamento del TFR al Fondo INPS anche i datori di lavoro che raggiungono successivamente alla data di avvio dell'attività o al 31.12.2006 la soglia dimensionale prevista;
- **in via transitoria, per il biennio 2026-2027, l'obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti;**
- **dal 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.**